



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 30/10

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA recante:

"Istituzione Commissione speciale d'inchiesta sull'alta incidenza tumorale in alcune aree della Calabria e sui rischi derivanti da trivellazioni petrolifere"

relatore: F. SERGIO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	06/05/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	06/05/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 30/10<sup>A</sup> di iniziativa del Consigliere regionale  
Bevacqua recante: pag. 4

*“Istituzione Commissione speciale d’inchiesta sull’alta incidenza tumorale  
in alcune aree della Calabria e sui rischi derivanti da trivellazioni  
petrolifere”*

## Normativa nazionale

Cost. 27 dicembre 1947. (Artt. 3, 81, 97, 117, 123) pag. 6  
*Costituzione della Repubblica italiana.*

D.L. 24 aprile 2014, n. 66. (Art. 14) pag. 11  
*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.*

D.L. 6 marzo 2014, n. 16. (Art. 4) pag. 13  
*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a  
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.*

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Art. 2) pag. 15  
*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti  
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel  
maggio 2012.*

D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (Art. 9) pag. 19  
*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  
economica.*

L. 31 dicembre 2009, n. 196. (Artt. 17-19) pag. 32  
*Legge di contabilità e finanza pubblica.*

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Art. 7) pag. 37  
*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche.*

## Normativa regionale

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Art. 32) pag. 40  
*Statuto della Regione Calabria.*

L.R. 13 maggio 1996, n. 8. (Artt. 10 e 10-bis) pag. 41  
*Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli Uffici del Consiglio  
regionale.*

L.R. 14 febbraio 1996, n. 3. pag. 46  
*Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di  
Consigliere regionale.*

Regolamento interno del Consiglio regionale. (Capo VI - Delle  
Commissioni ed artt. 88 e 116) pag. 63

*Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5*

*Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.*

pag. 71

*Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.*

### **Normativa citata**

*Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 21/04/2015*

pag. 74

*Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2015. (stralcio)*

*D.P.C.M. 30 aprile 2010.*

pag. 75

*Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2010.*

### **Documentazione correlata**

*Proposta di legge n. 36/10<sup>^</sup> di iniziativa dei consiglieri G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, F. SERGIO, A. BOVA recante pag. 77 "Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Calabria"*

*Stato dell'iter: Da discutere in Commissione • Depositato presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale in data 20/5/2015 • Comunicato in Aula nella seduta del 16/06/2015 • Assegnato in data 21/5/2015 alle seguenti Commissioni: III per l'esame di merito, ed alla II, per il parere.*

## Proposta di legge n. 30/10^

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

All'interno del territorio regionale si sono registrati, negli ultimi anni, vari e frequenti decessi dovuti a malattie tumorali che in alcune porzioni di territorio hanno fatto registrare indici di valori medi superiori a quelli nazionali.

L'alta incidenza tumorale in alcune aree della Calabria è particolarmente elevata sul tirreno cosentino a partire da Paola, a metà strada fra Cetraro (dove è stato trovato il relitto della Cunsky) e Amantea (dove è stata arenata la Jolly Rosso), dove su oltre dodicimila pazienti la percentuale di giovani ammalati di tumore è quattro volte superiore alla media nazionale. È da rilevare che la presenza di rifiuti tossici e radioattivi in Calabria è stata confermata in numerosi atti parlamentari.

La coalizione vincitrice alle ultime elezioni regionali ha posto come base di governo il rilancio del settore ambientale a partire dalla tutela di un efficace sistema della salute.

Sugli effetti ambientali in campo sanitario, anche al fine di valutarne l'effettiva sostenibilità, si intende estendere l'attività di analisi alle trivellazioni previste a largo delle coste calabresi, che condurrebbero ad attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo del gas, nonostante la posizione contraria dei Comuni calabresi sui quali insiste l'area costiera a vocazione turistica, agricola ed ambientale con ecosistemi marini unici.

Per tali ragioni, si prevede di istituire una apposita Commissione speciale d'inchiesta sull'alta incidenza tumorale in alcune aree della Calabria e sui rischi derivanti da trivellazioni petrolifere, con l'obiettivo di portare a conoscenza i dati raccolti in materia, analizzare le possibili cause e responsabilità, sensibilizzare e coinvolgere il popolo calabrese, promuovere azioni legislative e amministrative per la cura e la prevenzione dei rischi, predisporre idonee azioni per la salvaguardia dell'ecosistema regionale.

## RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge prevede eventuali spese per compensi, nel limite massimo di Euro 60.000, ad esperti (docenti universitari, medici ed esperti estranei all'amministrazione regionale) dei quali può avvalersi la istituenda Commissione speciale d'inchiesta per lo svolgimento delle indagini, studi e ricerche di competenza, per come risulta dal seguente quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo : Legge regionale "Istituzione Commissione speciale d'inchiesta sull'alta incidenza tumorale in alcune aree della Calabria e sui rischi derivanti da trivellazioni petrolifere"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C	Carattere Temporale A	Importo
6	Compensi eventuali per esperti (docenti universitari, medici ed esperti estranei all'amministrazione regionale) dei quali può avvalersi la istituenda Commissione speciale d'inchiesta			Euro 60.000,00

Precisando che gli oneri finanziari previsti nella Tab. 1, (relativi agli eventuali compensi da corrispondere a consulenti esperti esterni all'amministrazione regionale), sono determinati sulla base del Costo totale mensile lordo comprensivo degli oneri amministrativi di un docente universitario (per come indicato nel DPCM del 30 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2010) Prof. Ordinario - tempo definito - classe 0 – Scatto 00 pari a Euro 4.281,99; Considerato che, stante la durata complessiva prevista per la Commissione, le attività per l'espletamento di indagini conoscitive, studi e ricerche affidate a consulenti esperti esterni debbano concludersi, per ciascun consulente esperto, entro quattro mesi dall'affidamento dell'incarico;

Si ritiene che, per l'espletamento di indagini conoscitive, studi e ricerche, la medesima Commissione potrà avvalersi di numero 5 consulenti esperti esterni.

## Prospetto riepilogativo

Costo totale mensile lordo Prof. Ordinario - tempo definito - classe 0 – Scatto 00	Costo totale mensile lordo parametrato per consulente esperto	Numero mesi previsti di impegno per ciascun consulente esperto	Costo totale lordo complessivo parametrato per ciascun consulente esperto	Costo totale lordo complessivo parametrato per numero 5 consulenti esperti

Euro 4.281,99	Euro 3.000,00	4	Euro 12.000,00	Euro 60.000,00
---------------	---------------	---	----------------	----------------

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Capitolo 6 (Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o da privati a favore del Consiglio regionale; indagini conoscitive, studi e ricerche)	Anno 2015
Articolo 1 (Compensi consulenti)	Euro 60.000,00
Sub 479 (Compensi per prestazioni professionali e specialistiche)	
Totale	Euro 60.000,00

Si specifica che gli oneri finanziari gravano sul Bilancio di previsione 2015 – Parte I – Uscite del Consiglio Regionale.

#### Art. 1

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto regionale, una Commissione d'Inchiesta sull'alta incidenza tumorale in alcune aree della Calabria e sui rischi derivanti da trivellazioni petrolifere.
2. La Commissione d'inchiesta è costituita dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari in proporzione alla loro composizione numerica, fatte salve eventuali incompatibilità previste dalle leggi o inerenti alle funzioni attuali o pregresse.
3. La presidenza della Commissione d'inchiesta è attribuita ad un Consigliere appartenente alle opposizioni, mentre le funzioni di segretario vengono affidate ad un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

#### Art. 2

1. La Commissione d'inchiesta deve ultimare i propri lavori entro un anno dall'insediamento, presentando al Consiglio Regionale una relazione sui risultati delle indagini di cui al successivo art. 4, nonché sulle proposte di cui al successivo art. 5. In mancanza di unanimità sui risultati dell'inchiesta possono essere presentate risoluzioni diverse.
2. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione tiene conto di quelli già attribuiti alle Commissioni consiliari permanenti.

#### Art. 3

1. La Commissione può richiedere, agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione o dei suoi enti partecipati, controllati o vigilati, copie di atti e documenti in materie attinenti all'inchiesta, secondo la legislazione vigente e mantenendo il massimo riserbo.
2. La Commissione d'inchiesta può avvalersi di docenti universitari, medici ed esperti estranei all'amministrazione regionale. Il conferimento dei relativi incarichi, se remunerati, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, su proposta della Commissione stessa.

#### Art. 4

1. La Commissione dovrà svolgere un'inchiesta sull'alta incidenza tumorale in alcune aree della Calabria e sui rischi derivanti da trivellazioni petrolifere, nonché su ogni altro aspetto che la Commissione riterrà utile.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.
3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce del personale della Regione e/o dei suoi enti controllati o vigilati e dei locali, degli strumenti informativi e dei locali messi a disposizione dall'ufficio di Presidenza del Consiglio.

#### Art. 5

1. La Commissione d'inchiesta suggerisce al Consiglio Regionale le iniziative legislative ed amministrative che, in conseguenza delle indagini svolte, risultino idonee ad assicurare le migliori condizioni di contesto nell'interesse dei calabresi.

#### Art. 6

1. Agli eventuali oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per esercizio 2015 in euro 60.000,00, si provvede con le risorse allocate al Capitolo 6, Articolo 1, Sub 479, per la parte Uscite del Bilancio di previsione 2015 del Consiglio regionale.

#### Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## Cost. 27 dicembre 1947. (Artt. 3, 81, 97, 117, 123)

### *Costituzione della Repubblica italiana .*

---

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

---

**3.** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale <sup>(2)</sup> e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso <sup>(3)</sup>, di razza, di lingua <sup>(4)</sup>, di religione <sup>(5)</sup>, di opinioni politiche <sup>(6)</sup>, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

---

(2) Vedi XIV disp. trans. fin.

(3) Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo.

(4) Vedi art. 6 e X disp. trans. fin.

(5) Vedi artt. 8, 19 e 20.

(6) Vedi art. 22.

---

(...)

---

**81.** Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

Normativa statale  
Costituzione della Repubblica italiana  
(Artt. 3, 81, 97, 117, 123)

---

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale <sup>(87)</sup> <sup>(88)</sup>.

---

(87) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *L. 24 dicembre 2012, n. 243*.

(88) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'*art. 1, L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L. Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 6* della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Vedi, anche, l'*art. 5* dello stesso provvedimento. Vedi, inoltre, l'*art. 165, Reg.Senato 17 febbraio 1971* e l'*art. 66, Reg.Camera 18 febbraio 1971*.

---

(...)

**97.** Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico <sup>(119)</sup>.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge <sup>(120)</sup>, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari <sup>(121)</sup>.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge <sup>(122)</sup>.

---

(119) Comma così premesso dal comma 1 dell'*art. 2, L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L. Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 6* della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(120) Vedi l'*art. 95, comma terzo*.

(121) Vedi l'*art. 28*.

(122) Vedi l'*art. 51, comma primo*.

---

(...)

---

Normativa statale  
Costituzione della Repubblica italiana  
(Artt. 3, 81, 97, 117, 123)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (168);
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.



Normativa statale  
Costituzione della Repubblica italiana  
(Artt. 3, 81, 97, 117, 123)

---

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (169).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (170).

---

(168) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(169) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

Normativa statale  
Costituzione della Repubblica italiana  
(Artt. 3, 81, 97, 117, 123)

---

(...)

---

**123.** Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione <sup>(185)</sup> .

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi <sup>(186)</sup> .

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali <sup>(187)</sup> .

---

(185) Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(186) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(187) Comma aggiunto dall'art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

(...)

## D.L. 24 aprile 2014, n. 66. (Art. 14)

### *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.*

Publicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2014, n. 95.

Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89.*

(...)

**Art. 14** (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'*articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e all'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e i limiti previsti dall'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2. <sup>(41)</sup>

4-bis. All'*articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*”.<sup>(42)</sup>

4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'*articolo 8* e ai commi 5 e 12 dell'*articolo 47*, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.<sup>(42)</sup>

---

(41) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89*.

(42) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89*.

---

(...)

**D.L. 6 marzo 2014, n. 16. (Art. 4)*****Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.***

Publicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2014, n. 54.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 L. 2 maggio 2014, n. 68.

(...)

**Art. 4.** Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'*articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'*articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo. <sup>(20)</sup>

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso

Normativa nazionale  
D.L. 6 marzo 2014, n. 16. (Art. 4)

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

---

l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'*articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'*articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'*articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'*articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni. <sup>(21)</sup>

3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, e all'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280*, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. <sup>(22)</sup>

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica. <sup>(22)</sup>

3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e dall'*articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*. <sup>(22)</sup>

---

(20) Comma così modificato dalla *legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68*.

(21) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68*.

(22) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68*.

---

(...)

**D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Art. 2)*****Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.***

Publicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 237.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213.*

(...)

**Art. 2** Riduzione dei costi della politica nelle regioni <sup>(29)</sup>

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: <sup>(30)</sup>

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'*articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;

f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti

Normativa nazionale  
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Art. 2)

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

---

in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'*articolo 6* e dall'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, dall'*articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, dall'*articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96*;

m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'*articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

1) hanno compiuto sessantasei anni di età;

2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.



Normativa nazionale  
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Art. 2)

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori  
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

---

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo *articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011*.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'*articolo 126, primo comma, della Costituzione*.
6. All'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;
  - b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:  
«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, e successive modificazioni.».
7. Al terzo periodo del comma 6 dell'*articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157*, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale». <sup>(31)</sup>

---

(29) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

(30) Alinea così modificato dall' *art. 10, comma 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

Normativa nazionale  
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. (Art. 2)

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori  
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

---

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 febbraio 2014, n. 23 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2014, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza. Ha dichiarato, inoltre, inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

---

(...)

**D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)*****Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.***

Publicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.*

(...)

**Art. 9** Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico <sup>(96) (107)</sup>

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' *articolo 8, comma 14.* <sup>(76) (85) (89) (101) (102)</sup>

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'*art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'*art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità <sup>(102)</sup>. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'*articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611*. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma. <sup>(85) (79) (83) (97) (98) (100) (101) (102) (108)</sup>

Normativa nazionale  
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

---

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

---

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. <sup>(87) (85) (84) (102)</sup>

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'*art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. <sup>(102)</sup>

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco. <sup>(76) (102)</sup>

5. All'*articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, come modificato dall'*articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».

6. All'*articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le parole: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

7. All'*articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, la parola: «2012» è sostituita dalla parola: «2014».

[8. Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Il *comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, come modificato da ultimo dall'*articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è abrogato. <sup>(81) (91)</sup> ]

9. All'*articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

Normativa nazionale  
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

---

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

---

- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010»;

- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità. <sup>(112)</sup>

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'*articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*.

15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall' *elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell' *articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124*, nonché del *decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali. <sup>(7)</sup>

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'*articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'*articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle

Normativa nazionale  
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

---

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

---

misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'*articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.* <sup>(88) (113)</sup>

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'*articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, come di seguito specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;

b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*.

19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.* <sup>(76)</sup>

20. Gli oneri di cui all'*art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'*articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, così come previsti dall'*articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. <sup>(99)</sup> Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. <sup>(95) (90) (98) (100) (101) (103)</sup>

22. Per il personale di cui alla *legge n. 27/1981* non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all' *articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27*, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. <sup>(76) (82) (98)</sup>

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 8, comma 14.* <sup>(76) (86) (104)</sup>

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

25. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'*articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato *articolo 33* e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'*art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'*articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito con modificazioni dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. <sup>(76)</sup>

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25. <sup>(76)</sup>

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non

Normativa nazionale  
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

---

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

---

può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'*articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*<sup>(94)</sup>, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal *comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005*, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'*art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011*, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'*articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'*articolo 38, commi 13-bis e seguenti*. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'*art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.<sup>(80) (105) (111) (109) (102)</sup>

29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.<sup>(78) (102) (110)</sup>

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'*articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, decorrono dal 1° gennaio 2011.



[31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'*art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'*art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. <sup>(92) (93) (106)</sup> ]

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'*art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001*. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'*art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'*articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla *legge 20 ottobre 1960, n. 1265* e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma. <sup>(76)</sup>

34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione interministeriale prevista dall'*articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360*, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011

Normativa nazionale  
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

---

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

---

e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' *articolo 32* e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' *articolo 38*, commi 13-bis e seguenti. <sup>(76)</sup>

35. In conformità all'*articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164* si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare.

35-bis. L' *articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152*, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia. <sup>(77)</sup>

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

---

(76) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(77) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(78) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(79) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(80) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 4, comma 102, lett. a) e b), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'*art. 4-ter, comma 12, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*, dall' *art. 9, comma 12, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*, dall'*art. 9, comma 8, D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*, dall'*art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e, successivamente, dagli *artt. 3, comma 9, lett. b), e 11, comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Normativa nazionale  
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

---

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

---

(81) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, dall' art. 14, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e, successivamente, dall' art. 1, comma 462, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.*

(82) La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui:

1) dispone che per il personale di cui alla *L. 19 febbraio 1981, n. 27* non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014;

2) non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;

3) dispone che l'indennità speciale di cui all'*art. 3, L. 27/81*, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013.

(83) La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'*art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196*, superiori a 90.000 euro lordi annui, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

(84) Sui limiti di applicabilità della riduzione di cui al presente comma, vedi l' *art. 6, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, l'art. 1, comma 103, L. 27 dicembre 2013, n. 147 e, successivamente, l'art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.*

(85) Per la proroga delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.*

(86) Per la proroga delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.*

(87) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così modificato dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.*

(88) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 453, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dall'art. 1, comma 254, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

Normativa nazionale  
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

---

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

---

(89) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 4, D.L. 23 gennaio 2014, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 2014, n. 41* e, successivamente, l'*art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(90) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(91) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 9, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(92) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(93) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(94) A norma dell' *art. 80, comma 4, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, ogni richiamo agli *articoli 36, 37 e 38 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli *articoli 78, 79 e 80 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(95) Per la proroga delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122* e, per la proroga dei primi due periodi del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 256, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(96) La Corte costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 173 (Gazz. Uff. 11 luglio 2012, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 3*, promosse in riferimento all'*articolo 36 della Costituzione* e al principio di ragionevolezza; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 3*, promosse in riferimento agli *articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione*; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 28*, promosse in riferimento agli *articoli 117, terzo comma, e 119*; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 29*, promosse in riferimento agli *articoli 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, e 119*; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 31*, promosse in riferimento agli *articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione*; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 36*, promosse in riferimento agli *articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119*. La stessa Corte, con sentenza 18 - 30 luglio 2012, n. 215 (Gazz. Uff. 8 agosto 2012, n. 32, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 4*, promosse in riferimento all'*articolo 36 della Costituzione* e al principio di ragionevolezza; 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 21*, promosse in riferimento agli *articoli 3, 36 e 39 della Costituzione*; 3) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 2-bis*, promosse in riferimento agli *articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione*, all'*articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* e agli *articoli 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 1*, promosse in riferimento agli *articoli 117, terzo comma,*

Normativa nazionale  
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

---

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

---

e 119 della Costituzione; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, promosse in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della *legge costituzionale n. 4 del 1948*; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, promosse in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

(97) La Corte costituzionale, con sentenza 08 - 11 ottobre 2012, n. 223 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, sollevata nei giudizi iscritti al reg. ord. nn. 46 e 53 del 2012, dai TAR per l'Abruzzo e per l'Umbria. La stessa Corte con successiva sentenza 11 - 19 dicembre 2012, n. 294 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51, Ediz. Straord., 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, promossa, in riferimento agli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 3 - 5 giugno 2013, n. 125 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36, 53, 101, 104 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 5 - 9 maggio 2014, n. 121 (Gazz. Uff. 21 maggio 2014, n. 22, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità dell'art. 9, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Costituzione.

(98) La Corte costituzionale, con ordinanza 11 - 19 dicembre 2012, n. 303 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51, Ediz. Straord., 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 21 e 22, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione.

(99) La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 304 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2013, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 21 maggio - 4 giugno 2014, n. 154 (Gazz. Uff. 11 giugno 2014, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione.

(100) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 17 dicembre 2013, n. 310 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 52, Ediz. Straord.), ha dichiarato: la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36 e 53 della Costituzione; la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost.

(101) La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 7 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 5, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12, commi 7 e 10, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione; inammissibili le questioni di legittimità

Normativa nazionale  
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

---

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

---

costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost..

(102) La Corte costituzionale, con sentenza 24 - 27 marzo 2014, n. 61 (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, primo periodo, promosse in riferimento all'art. 119 della Costituzione e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del *D.P.R. n. 670 del 1972*; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del *D.P.R. n. 670 del 1972*; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del *D.P.R. n. 670 del 1972*; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del *D.P.R. n. 670 del 1972*; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost..

(103) La Corte costituzionale, con ordinanza 16 aprile - 5 maggio 2014, n. 113 (Gazz. Uff. 7 maggio 2014, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione.

(104) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 219 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 23 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53 e 97 Cost..

(105) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 6, comma 1, D.L. 31 marzo 2011, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 maggio 2011, n. 75, l'art. 1, comma 6-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14, l'art. 10, comma 10-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125, l'art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68, l'art. 11, comma 4-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* e, successivamente, l'*art. 1, comma 532, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(106) Vedi, anche, il *D.P.R. 21 aprile 2011*, il *D.P.C.M. 7 luglio 2011*, il *D.P.C.M. 29 ottobre 2012*, il *D.P.C.M. 31 gennaio 2013*, il *D.P.C.M. 21 febbraio 2013*, il *D.P.C.M. 27 marzo 2013*, il *D.P.C.M. 17 dicembre 2013, l'art. 1, commi 2 e 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* e il *D.P.C.M. 29 luglio 2014*.

Normativa nazionale  
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. – (Art. 9)

---

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

---

(107) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 1, comma 5, Ordinanza 12 luglio 2011, n. 3951* e l'*art. 37, comma 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(108) Vedi, anche, l'*art. 35, comma 6, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(109) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 55, comma 1-quater, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*, l'*art. 4, comma 9-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e l'*art. 8, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*. Vedi, anche, l'*art. 8, comma 10-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(110) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(111) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 3 dicembre 2012, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 dicembre 2012, n. 231*.

(112) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 3 aprile 2013*.

(113) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 454, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(...)

**L. 31 dicembre 2009, n. 196. (Artt. 17-19)*****Legge di contabilità e finanza pubblica.***

Publicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

(...)

**Titolo V****LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI****Art. 17** Copertura finanziaria delle leggi

1. In attuazione dell'*articolo 81, quarto comma, della Costituzione*, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'*articolo 18*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. <sup>(41)</sup>

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti



legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. <sup>(42)</sup>

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare

per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'*articolo 81, quarto comma*,

della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'*articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

---

(41) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), L. 7 aprile 2011, n. 39*, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011*.

(42) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. f), L. 7 aprile 2011, n. 39*, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011*.

---

## **Art. 18** Fondi speciali

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. <sup>(43)</sup>

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'*articolo 77, secondo comma, della Costituzione*, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi

provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'*articolo 11*, comma 3, lettera a).

---

(43) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. g), L. 7 aprile 2011, n. 39*, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011*.

---

### **Art. 19** Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
  2. Ai sensi dell'*articolo 81, quarto comma, della Costituzione*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'*articolo 17*.
- 

(...)

---

**D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Art. 7)*****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.***

Publicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(...)

**Articolo 7** Gestione delle risorse umane (*Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall' art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall' art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998*)<sup>(26)(32)</sup>

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.<sup>(30)</sup>

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266*.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;<sup>(31)</sup>

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell' *articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.<sup>(25)(29)</sup>

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.<sup>(27)</sup>

6-ter. I regolamenti di cui all' *articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si adeguano ai principi di cui al comma 6.<sup>(27)</sup>

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all' *articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144*.<sup>(28)</sup>

---

(25) Il presente comma era stato sostituito dall' *art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ( *L. 9 marzo 2006, n. 80*). In seguito, il presente comma è stato sostituito dall' *art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*, modificato dall' *art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall' *art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 22, comma 2, lett. a) e b), L. 18 giugno 2009, n. 69*, dall' *art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102* e, successivamente, dall' *art. 4, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(26) Il presente articolo era stato modificato dall' *art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, che aveva aggiunto i commi 6-bis e 6-ter, successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ( *L. 9 marzo 2006, n. 80*).

(27) Comma inserito dall' *art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(28) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 77, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(29) A norma dell' *art. 35, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*, le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente agli enti di ricerca, non si applicano fino al 30 giugno 2009. Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2, della predetta L. 14/2009*, che ha dettato disposizioni relative agli atti e ai provvedimenti adottati, nonché agli effetti prodottisi e ai rapporti giuridici sorti sulla base del citato *art. 35, D.L. 207/2008*, nel testo precedente le modifiche apportate dalla citata legge di conversione.

(30) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(31) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(32) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682* e l' *art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2009, n. 197*.

---

(...)

**L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Art. 32)*****Statuto della Regione Calabria.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

Il precedente statuto era stato approvato con *L. 28 luglio 1971, n. 519.*

Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

---

(...)

**Articolo 32**  
**(Commissioni d'inchiesta)**

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.
3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.
4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.

(...)



**L.R. 13 maggio 1996, n. 8. (Artt. 10 e 10-bis)*****Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

(...)

**Art. 10**

*Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio <sup>(19)</sup>.*

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali <sup>(20)</sup>.
2. [Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche] <sup>(21)</sup>.
3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex *legge regionale n. 25/2001* con oneri a carico dei rispettivi bilanci <sup>(22)</sup>. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'*articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8*. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista <sup>(23)</sup>.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8. (Artt. 10 e 10-bis)  
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

3-bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione Calabria, è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali del Consiglieri regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale <sup>(24)</sup>.

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a due unità per le segreterie dei Vice Presidenti, dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari <sup>(25)</sup>.

5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico - istituzionali del Consiglio regionale.

6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria D1 <sup>(26)</sup>. [Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma, possono essere entrambe estranee alla P.A.] <sup>(27) (28)</sup>.

7-ter. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno [o esterno alla Pubblica Amministrazione] <sup>(29)</sup>, per il Presidente della Giunta delle Elezioni <sup>(30)</sup>.

8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale <sup>(31)</sup>.

9. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un «collaboratore - esperto» o di due collaboratori - esperti, che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all'*art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14* <sup>(32)</sup>.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8. (Artt. 10 e 10-bis)  
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

9-bis. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, [comprese quelle dei dirigenti generali] <sup>(19)</sup>, alle ministruature dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al "collaboratore esperto" di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7-bis, 7-ter e 9 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale <sup>(20)</sup>.

10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali <sup>(21)</sup>.

---

(19) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo unico, L.R. 8 febbraio 1999, n. 3 e l'art. 5, comma 22, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56. Vedi anche l'art. 37, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(20) Comma così modificato dapprima dall'art. 13, comma 1, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, poi dall'art. 1, comma 7, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 6, comma 1, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19, dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge) ed infine, dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

(21) Comma così modificato dall'art. 1-quarter, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 (nel testo di cui all'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18), poi soppresso dall'art. 1, comma 9, primo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(22) Per l'interpretazione autentica delle parole "con oneri a carico dei rispettivi bilanci" vedi l'art. 44, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

(23) Il presente comma, già modificato dall'articolo unico, L.R. 4 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 (nel testo di cui all'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18), poi sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 1, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e dall'art. 1, comma 9, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, è stato nuovamente sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2010, n. 22 e, successivamente, così modificato dapprima dall'art. 8, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, poi dall'art. 26, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge) ed infine, dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Vedi, anche, per la determinazione del compenso, l'art. 29, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8. (Artt. 10 e 10-bis)  
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del Presidente del Consiglio regionale di controllo contabile può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista.».

Vedi, anche, per la determinazione del compenso, l'art. 29, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

(24) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 14, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(25) Comma così modificato dapprima dall'art. 13, comma 2, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, poi dall'art. 1-bis, comma 3, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2010, n. 22 e infine dall'art. 8, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 3 del suddetto art. 8.

(26) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(27) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(28) Il presente comma, aggiunto dall'art. 1-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25 (vedi anche l'art. 36, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal successivo art. 10, comma 10, un supporto tecnico costituito da due unità di personale di livello non superiore al livello C, scelte tra i dipendenti appartenenti ai ruoli regionali.».

(29) Parole sopresse dall'art. 1, comma 9, quarto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(30) Il presente comma (indicato erroneamente nel B.U. come comma 7-bis, già esistente) è stato aggiunto dall'art. 8, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39 (vedi anche l'art. 36, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15).

(31) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 23.

(32) I primi due periodi del presente comma sono stati aggiunti dall'art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente il primo periodo è stato così modificato e il terzo periodo aggiunto dall'art. 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

(33) Parole sopresse dall'art. 1, comma 9, quinto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(34) Comma aggiunto dall'art. 1, secondo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16 (vedi anche l'art. 2 della stessa legge).

(35) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

---

## Art. 10-bis

1. Il personale, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che all'entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, alle dipendenze delle

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8. (Artt. 10 e 10-bis)

---

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

Strutture speciali dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 19, 20 e 84 del Regolamento interno, nonché dei Gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami, assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale, ovvero nella Struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11-bis, in misura non superiore ad una unità per ciascuna struttura speciale <sup>(36)</sup>.

2. La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella struttura speciale dell'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge <sup>(37)</sup>.

---

<sup>(36)</sup> Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27.

<sup>(37)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

(...)

**L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.*****Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.***

Publicata nel B.U. Calabria 19 febbraio 1996, n. 18.

**Capo I - Disposizioni generali****Art. 1***Emolumenti dei Consiglieri regionali <sup>(\*)</sup>.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:

	Indennità di carica al lordo euro	Indennità di funzione al lordo euro	Spese di esercizio del mandato euro	Totale euro
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	5.100,00	2.700,00	6.000,00	13.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	5.100,00	2.000,00	6.000,00	13.100,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario e Questore e Presidente di Gruppo consiliare	5.100,00	1.500,00	6.000,00	12.600,00
Consigliere regionale	5.100,00	0,00	6.000,00	11.100,00

2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.

Normativa regionale  
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

---

3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

---

(4) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2-ter, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, dall'*art. 1, L.R. 2 febbraio 2004, n. 2*, dall'*art. 42, comma 5, L.R. 13 giugno 2008, n. 15* è stato successivamente così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Indennità di carica. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'art. 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della *legge 31 ottobre 1965, n. 1261* e successive modificazioni ed integrazioni, nella seguente misura:

a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale e per i Vice Presidenti del Consiglio regionale;

c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per i Presidenti delle Commissioni speciali e per i Presidenti dei gruppi consiliari ;

d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e Regolamento interno e per il Presidente della Giunta per le elezioni;

e) 80 per cento per i Consiglieri regionali.».

---

**Art. 2***Decorrenza*<sup>5)</sup>.

1. La corresponsione degli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge decorre:

a) dalla proclamazione e per tutta la durata della funzione per il Presidente della Regione;

b) dal giorno della nomina da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione, per il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio regionale, i Segretari Questori, i componenti della Giunta regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari e i Presidenti dei Gruppi consiliari;

c) dal giorno della proclamazione per il Consigliere regionale.

2. La corresponsione degli emolumenti cessa:

a) al termine della carica per il Presidente della Giunta, per i componenti della Giunta, per i Presidenti delle commissioni consiliari;

b) alla data di indizione delle elezioni per i presidenti dei Gruppi consiliari che, fino alla proclamazione degli eletti, continuano a percepire gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge previsti per i Consiglieri regionali;

c) alla data di elezione o rinnovo dell'organo da effettuarsi in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

d) al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti per i Consiglieri regionali.

3. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura l'emolumento è corrisposto fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'emolumento per i Consiglieri e per i componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento dello stesso.

---

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Decorrenza. 1. La corresponsione delle indennità previste al punto f) del precedente articolo 1 decorre dal giorno delle elezioni e viene corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto.

2. Per i Consiglieri di cui ai punti a), b), c), d), e) la corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione.

3. La corresponsione della indennità cessa:



Normativa regionale  
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

---

- alla data della prima riunione del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- fino alla permanenza nelle rispettive cariche per i componenti della Giunta regionale;
- fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri.

4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'indennità ed il rimborso delle spese per i Consiglieri ed i componenti della Giunta cessano dalla data di scioglimento dello stesso.».

---

### **Art. 3** *Assenze* <sup>(6)</sup>.

1. È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.
2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza <sup>(7)</sup>.
3. Si intendono assenti i Consiglieri che non partecipano del tutto alla seduta dell'organo ovvero che vi prendono parte senza concorrere alle assunzioni di almeno il trenta per cento delle deliberazioni ivi prodotte.
4. Non si dà luogo alla trattenuta nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.
5. Nel caso di convocazione in tutto o in parte contemporanea di sedute di più organi tra quelli indicati al primo comma, non si dà luogo a trattenuta nel caso in cui il Consigliere partecipi almeno alla seduta di un organo pur risultando assente alle altre .

---

(6) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 1997, n. 11*, è stato poi così sostituito dall'*art. 39, L.R. 13 giugno 2008, n. 15* e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Assenze. 1. Il Servizio di Ragioneria è delegato ad operare una trattenuta sull'indennità di carica pari a lire 200.000 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza, salvo che l'assenza non sia stata preceduta da richiesta del congedo di cui all'articolo 34 del regolamento interno.

2. La partecipazione ad una delle sedute degli Organi di cui al comma precedente - in tutto o in parte contemporanea - non comporta alcuna detrazione.».

(7) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa

legge) e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 3, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari a 400,00 euro per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dell'Ufficio di Presidenza.».

---

## Capo II - Rimborsi e trattenute

### Art. 4

#### *Rimborso spese di trasporto.*

1. Ai Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso per spese di trasporto, per venti accessi mensili, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede del Consiglio regionale o del recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di 17 cavalli fiscali per una percorrenza media annuale di 30.000 km in riferimento alle tabelle dell'Automobil Club Italiano. Qualora il doppio della distanza suddetta superi i 120 Km, per la parte eccedente i 120 Km il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. Per ogni giornata di assenza, anche se per congedo, dai lavori del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, della Conferenza dei capigruppo sarà operata una trattenuta pari ad un ventesimo dell'importo mensile determinato. Si considera presente il consigliere che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di cui è componente o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Consiglio <sup>(8)</sup>.

2. Il Consigliere che in un mese risulti assente, anche se per congedo, ad oltre 8 delle riunioni di cui al comma precedente non ha diritto né al rimborso delle spese di trasporto né alla diaria di cui al successivo articolo 5.

3. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione un'autovettura di servizio ai sensi del successivo articolo 11 non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

4. Per i Consiglieri regionali residenti fuori Regione si assume come riferimento la distanza di 300 chilometri <sup>(9)</sup>.

---

(8) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 3 ottobre 1997, n. 11*, poi così modificato dall'*art. 1-quater, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*, come modificato, a sua volta, dall'*art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18*.

(9) Vedi l'*art. 1-bis, D.L. 28 giugno 1995, n. 250*, aggiunto dalla *legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349*.

**Art. 5***Diaria.*

1. Il Servizio di ragioneria è delegato ad operare una trattenuta pari ad un ventesimo della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo. La preventiva richiesta di congedo non comporta alcuna detrazione. La trattenuta non viene operata nel caso in cui il consigliere regionale abbia partecipato ad altre riunioni - in tutto o in parte contemporanee - degli Organi di cui al presente comma o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente del Consiglio o della Giunta <sup>(10)</sup>.

2. La diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali è articolata in una componente fissa pari al 40 per cento di quella in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ed in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato negli alberghi di prima categoria nella Città di Reggio Calabria, per venti <sup>(11)</sup> accessi al mese presso le Sedi del Consiglio, della Giunta e dei vari Organi, Enti, Uffici regionali dislocati nella Regione Calabria <sup>(12) (13)</sup>.

---

(10) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 3 ottobre 1997, n. 11.*

(11) L'originaria parola «quindici» è stata sostituita con la parola «venti» dall'*art. 2, comma 2, L.R. 3 ottobre 1997, n. 11.*

(12) La disciplina del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali è stata originariamente dettata dalla *L.R. 10 novembre 1972, n. 6*, la quale ha subito una serie di modificazioni da parte di leggi abrogate unitamente ad essa dalla *L.R. 10 aprile 1995, n. 10*, a sua volta abrogata dall'*art. 30* della presente legge.

(13) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi la *L.R. 15 luglio 1996, n. 15.*

---

**Art. 6***Adeguamento I.S.T.A.T.*

1. L'ammontare della diaria di cui al comma 2 del precedente articolo 5 è sottoposto ad adeguamento annuale con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione alle variazioni I.S.T.A.T.

---

**Art. 7***Periodo di corresponsione <sup>(14)</sup>.*

[1. Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri regionali dalla data della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata della carica e della funzione svolta].

(14) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge).

### Art. 8

#### *Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio <sup>(15)</sup>.*

[1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali una trattenuta obbligatoria del 25 per cento di cui:

- a) il 21 per cento quale contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio;
- b) il 4 per cento quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato <sup>(16)</sup>.

2. I Consiglieri regionali che ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 1993, n. 29, optino per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione, per un importo pari a quello calcolato ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo].

(15) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge) è stato poi abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge).

(16) Il presente comma, già sostituito dall'art. 2, comma 3, L.R. 3 ottobre 1997, n. 11, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 1, comma 6, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 20 per cento di cui:

- a) il 17% quale contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio;
- b) il 3% quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.».

**Capo III - Missioni fuori Regione****Art. 9**

*Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto.*

1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta.
  2. Al Consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché una indennità giornaliera di trasferta di importo uguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1 della Tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le missioni all'estero, l'indennità è maggiorata del cinquanta per cento.
  3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ridetermina l'ammontare della indennità di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del Tesoro di cui all'*articolo 1, 6° comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417* e successive modificazioni.
- 

**Art. 10**

*Rimborso spese effettivamente sostenute.*

1. Il Consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere.
2. La misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio.
3. Il Consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione.

In tal caso spetta al Consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo corrente di un litro di benzina super.

---

*(giurisprudenza)*

**Art. 11**

*Uso di autovetture di servizio.*

1. I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio fornite gratuitamente dall'Amministrazione regionale esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale. Non sono considerate autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari.
  2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.
- 
- 

#### **Capo IV - Indennità di fine mandato e assegno vitalizio <sup>(17)</sup>**

##### **Art. 12**

##### *Indennità di fine mandato <sup>(18)</sup>.*

- [1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.
  2. L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
  3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere].
- 

(17) L'art. 3, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto la sostituzione della presente rubrica, con il testo ivi riportato, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge).

(18) Articolo abrogato dall'art. 1, L.R. 15 novembre 2012, n. 56.

---

##### **Art. 13**

##### *Misura della indennità di fine mandato <sup>(19)</sup>.*

- [1. L'ammontare delle indennità di fine legislatura è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità di funzione lorda percepita dal Consigliere alla data della cessazione del mandato <sup>(20)</sup>.
2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

Normativa regionale  
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

---

3. [Ai Consiglieri che abbiano già beneficiato della liquidazione di fine mandato è corrisposta, in caso di rielezione non immediata, l'indennità di fine mandato per un numero di anni che sommati a quelli per i quali la liquidazione è stata già effettuata, non superi i quindici anni ] <sup>(21)</sup>.

4. Il Consigliere regionale che abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine rapporto <sup>(22)</sup>.

5. La misura dell'anticipazione, non può superare l'80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima <sup>(23)</sup>].

---

(19) Articolo abrogato dall'*art. 1, L.R. 15 novembre 2012, n. 56*.

(20) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 2-ter, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 febbraio 2004, n. 2* (ai sensi del comma 2 del medesimo articolo detta sostituzione dispiega i suoi effetti a decorrere dalla legislatura in corso), poi così modificato dall'*art. 24, comma 1, primo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 51* della stessa legge). Il testo precedente era il seguente: «1. Per i Consiglieri regionali in carica da oltre due legislature, inclusi anche quelli della sesta legislatura non rieletti, l'ammontare della indennità di fine mandato è aumentata, per ogni anno successivo al decimo e fino ad un massimo di quindici, in misura pari al 50 per cento dell'ultima indennità percepita alla data di cessazione del mandato.».

(21) Comma così sostituito dall'*art. 2-ter, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, poi abrogato dall'*art. 24, comma 1, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 51* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni.».

(22) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 4, L.R. 22 maggio 2002, n. 23*.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 4, L.R. 22 maggio 2002, n. 23*, poi così modificato dall'*art. 18, comma 2, primo alinea, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

---

#### **Art. 14**

*Assegno vitalizio <sup>(24)</sup>*

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 17.

2. L'assegno vitalizio tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 21, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 21.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata superiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 8.

4. La corresponsione dell'assegno vitalizio di cui al comma 1 può essere anticipata, su richiesta del Consigliere, dopo la cessazione del mandato e al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno spettante è ridotta secondo le tabelle indicate:

Anni di mandato	Riduzione annua
5	5%
10	3%
15	1%
oltre 15	0%» <sup>(25)</sup> <sup>(26)</sup> .

---

(24) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

(25) Periodo così modificato dall'art. 24, comma 1, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(26) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

---

## Art. 15

### *Consiglieri inabili al lavoro* <sup>(27)</sup>.

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.



Normativa regionale  
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

---

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il Consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato.

L'Ufficio di Presidenza può eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

4. Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'articolo 2.

---

(27) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

---

#### **Art. 16**

*Accertamento della inabilità permanente* <sup>(28)</sup>.

1. L'accertamento di inabilità di cui all'articolo 15 è compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del Collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla *legge 10 agosto 1950, n. 648*, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

---

(28) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

---

#### **Art. 17**

*Contributi volontari* <sup>(29)</sup>.

1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno ventiquattro mesi, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieleto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età <sup>(30)</sup>.
2. Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in quote uguali mensili fino al raggiungimento del 60° anno di età a partire dal mese successivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica percepita alla data di approvazione della presente legge <sup>(31)</sup>.
3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.

---

(30) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 23*.

(29) L'*art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38* ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6* della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 4, comma 1, della medesima legge*.

(31) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 1, primo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge).

---

## Art. 18

*Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio <sup>(32)</sup>*

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. In caso di decesso del Consigliere, durante la legislatura, la restituzione dei contributi versati avverrà a favore degli aventi diritto.
2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieleto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.

Normativa regionale  
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

---

3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

---

(32) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

---

## Art. 19

### *Misura dell'assegno vitalizio* <sup>(33)</sup>.

1. [L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui al punto f) del precedente articolo 1 riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso] <sup>(34)</sup>.

2. La misura dell'assegno è calcolata sulla base delle modifiche dell'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), percepita alla data di approvazione della presente legge <sup>(35)</sup>.

3. La misura dell'assegno vitalizio è determinata per cinque anni di anzianità contributiva nel 40% dell'indennità lorda di carica goduta dal consigliere alla data di approvazione della presente legge, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino al decimo e di tre punti dall'undicesimo al quindicesimo anno, e comunque nella misura massima dell'80% <sup>(36)</sup> <sup>(37)</sup>.

3-bis. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio 2010 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT <sup>(38)</sup>.

4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 15 comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

---

(33) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

(34) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, primo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(35) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 32, comma 10, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*, poi modificato dall'art. 1, comma 1, secondo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 27, comma 1, secondo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La misura dell'assegno è ricalcolata sulla base delle modifiche dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).».

(36) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1-quater, comma 1, terzo alinea, *L.R. 28 agosto 2000, n. 14* (come modificato, a sua volta, dall'*art. 1, L.R. 19 ottobre 2001, n. 22* e dall'*art. 1, L.R. 15 marzo 2002, n. 16*), è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 32, comma 10, L.R. 26 giugno 2003, n. 8* (ai sensi dell'*art. 3, L.R. 2 febbraio 2004, n. 2* (la disposizione si applica nei confronti dei consiglieri che cesseranno dal loro mandato a decorrere dalla legislatura in corso) e successivamente così modificato dall'art. 27, comma 1, terzo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La misura dell'assegno vitalizio è determinata, per i cinque anni di anzianità contributiva, nel 30 per cento dell'indennità di carica, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino a 10 anni, e di 4 punti dall'11° anno al 15° anno ed oltre.».

(37) Ai sensi dell'*art. 10, comma 10, L.R. 2 marzo 2005, n. 8*, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche i Consiglieri cessati dalla carica nelle passate legislature, con decorrenza dalla entrata in vigore della suddetta legge.

(38) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, terzo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

---

## Art. 20

### *Decorrenza dell'assegno vitalizio <sup>(39)</sup>.*

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.
4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 per il caso dei Consiglieri inabili al lavoro.

(39) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

---

### **Art. 21**

#### *Reversibilità dell'assegno vitalizio <sup>(40)</sup>.*

1. Dopo la morte del Consigliere, hanno diritto ad avere corrisposta una quota dell'assegno vitalizio nella misura del sessanta per cento e nell'ordine:

a) il coniuge convivente;

b) i figli fino al diciottesimo anno di età, ove non rientranti nelle condizioni di cui alle successive lett. c) e d);

c) i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;

d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.

2. In caso di mancanza o di morte successiva alla maturazione del diritto del coniuge la quota dell'assegno è corrisposta tra i figli in parti uguali.

3. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

4. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale.

5. Per gli effetti di cui al presente articolo viene operata mensilmente una ulteriore trattenuta obbligatoria nella misura del 15 per cento sull'importo calcolato ai sensi del precedente articolo 8.

---

(40) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 4, comma 1, della medesima legge.

---

Normativa regionale  
L.R. 14 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

---

**Art. 22**

*Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio <sup>(41)</sup>.*

1. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 8. Qualora il Consigliere deceduto non abbia completato la legislatura in corso, ai fini del calcolo dell'assegno il mandato s'intende assolto per l'intera durata della medesima legislatura <sup>(42)</sup>.

---

(41) L'art. 5, L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di

## **Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)**

### ***Regolamento interno del Consiglio regionale.***

Publicata nel B.U. Calabria 1° giugno 2005, n. 10, suppl. straord. 3 giugno 2005, n. 1.

Il precedente regolamento interno era stato approvato con *Delib.C.R. 8 marzo 1972, n. 54.*

(...)

## **Capo VI - Delle Commissioni**

### **Articolo 27**

#### *Costituzione delle Commissioni Permanenti.*

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.
2. Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell'articolo 29.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
5. Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.

### **Articolo 28**

#### *Competenza delle Commissioni permanenti <sup>(10)</sup>.*

1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Prima Commissione - Affari istituzionali e affari generali, riforme e decentramento;
- b) Seconda Commissione - Bilancio, Programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;

Normativa regionale  
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)  
Regolamento interno del Consiglio regionale.

---

- c) Terza Commissione - Attività sociali, sanitarie, culturali, formative
  - d) Quarta Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente.
- 

(10) L'art. 2, Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto la sostituzione del presente articolo con il testo ivi riportato, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

---

### **Articolo 29**

#### *Composizione delle Commissioni permanenti.*

1. La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 3, il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi <sup>(10)</sup>.
  2. Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.
  3. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.
  4. Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.
  5. I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.
  6. Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.
  7. Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
-



Normativa regionale  
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)  
Regolamento interno del Consiglio regionale.

---

(11) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, Delib.C.R. 21 gennaio 2015, n. 14*. Il testo precedente era così formulato: «1. Ciascuna Commissione permanente è composta complessivamente da quindici Consiglieri, di cui il 60 per cento aderenti alla maggioranza ed il 40 per cento aderenti alle minoranze.».

---

### **Articolo 30**

#### *Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni.*

1. Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.
2. Il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo, con due distinte votazioni per ciascuna Commissione, con le procedure recate nei successivi commi.
3. Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti.
4. Con la seconda votazione si procede all'elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
- 4-bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente (espressione della maggioranza), il Vice Presidente (espressione della minoranza) e il Consigliere Segretario (espressione della maggioranza), vengono eletti a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo <sup>(12)</sup>.
5. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti vengono rinnovati con il rinnovo dell'intera Commissione.
6. L'Ufficio di Presidente della Commissione è incompatibile con quello di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

---

(12) Il presente comma, aggiunto dalla *Delib.C.R. 29 maggio 2008, n. 262* (poi revocata dalla *Delib.C.R. 30 giugno 2008, n. 270*), è stato successivamente così sostituito dalla *Delib.C.R. 23 ottobre 2009, n. 385*. Il testo originario era così formulato: «4-bis. Nel caso di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, morte o altro impedimento permanente del Presidente o del Vice Presidente, ovvero del Segretario, la Commissione elegge nel suo seno ed a scrutinio segreto il nuovo Presidente, Vice Presidente o Segretario cessati. Viene eletto chi raggiunge il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d'età».

---

### **Articolo 31**

#### *Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.*

1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.

Normativa regionale  
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)  
Regolamento interno del Consiglio regionale.

---

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
  3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva.
- 
- 

### **Articolo 32**

#### *Commissioni speciali.*

1. Quando il Consiglio delibera l'istituzione di una Commissione speciale per l'esame di particolari problemi o progetti di legge, il Presidente procede alla sua formazione dopo aver acquisito la designazione dei Gruppi e nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1 <sup>(13)</sup>.
  2. Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica deliberazione consiliare.
- 

(13) L'art. 3, Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto la sostituzione del presente comma con il testo ivi riportato, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

---

### **Articolo 33**

#### *Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria.*

1. È istituita la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria composta nel rispetto del criterio della proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.
  2. Alla Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.
  3. Per quanto attiene alle competenze ed alle modalità di esercizio delle relative funzioni della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria è fatto rinvio agli *articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50.*
- 
- 

### **Articolo 34**

#### *Commissione speciale di vigilanza <sup>(14)</sup>.*

Normativa regionale  
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)  
Regolamento interno del Consiglio regionale.

---

1. È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.

3. La Commissione:

a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b) esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c) verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;

d) ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;

e) può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia.

---

(14) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, Delib.C.R. 26 novembre 2012, n. 256. Il testo originario era così formulato: «Articolo 34. Commissione speciale di vigilanza. 1. È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.

2. Alla Commissione speciale di vigilanza si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

3. La Commissione speciale di vigilanza:

a) svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;

b) esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

c) verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali.».

### **Articolo 35**

#### *Commissioni d'inchiesta.*

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
  2. Il Presidente delle Commissioni d'inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.
  3. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell'articolo 29.
  4. In quanto compatibili, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.
- 

### **Articolo 36**

#### *Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi <sup>(15)</sup>.*

1. Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all'infuori dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato a due, quattro componenti del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.
2. Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi è rinnovato con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al Comitato si applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 77, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante della Giunta regionale.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto sul testo risultante dall'esame della Commissione prima della votazione finale sulla proposta nel suo complesso. La richiesta non determina

Normativa regionale  
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)  
Regolamento interno del Consiglio regionale.

---

comunque modificazione al calendario dei lavori del Consiglio o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali, statutarie e ordinarie e dal regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per il Consiglio. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede redigente la questione è rimessa direttamente all'Assemblea la quale decide se proseguire con il procedimento redigente ovvero se attivare le procedure ordinarie per l'esame del provvedimento.

---

(15) L'art. 4, comma 1, lettera a), Delib.C.R. 19 settembre 2011, n. 135 ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, della nona legislatura del Consiglio regionale.

---

(...)

---

### **Articolo 88**

#### *Attività conoscitiva e sindacato ispettivo.*

1. In attuazione dell'articolo 31 dello Statuto, i Presidenti delle Commissioni, previa decisione delle medesime nell'ambito delle proprie competenze:

a) concordano con il Presidente della Giunta e gli Assessori la data del loro intervento in Commissione, che tuttavia non può superare 15 giorni dalla richiesta, salvo che non sia urgente, nel qual caso il termine si riduce della metà;

b) richiedono direttamente al Presidente e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c) convocano, previa comunicazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere;

d) chiedono al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.

Normativa regionale  
Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5. (Stralcio)  
Regolamento interno del Consiglio regionale.

---

2. Qualora una Commissione decida di svolgere una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, dello Statuto, il Presidente della Commissione chiede l'intesa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, specificando le ragioni, i limiti e i tempi, nonché gli eventuali costi dell'indagine. La Commissione non può procedere all'indagine se non ha acquisito l'intesa.

3. Ogni semestre, ciascuna Commissione relaziona al Consiglio sullo svolgimento di attività conoscitiva e di sindacato ispettivo.

---

---

(...)

---

### **Articolo 116**

#### *Commissioni consiliari di inchiesta.*

1. Le Commissioni d'inchiesta, istituite ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto e disciplinate dall'articolo 35 del presente regolamento, hanno facoltà di convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti e aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere. Possono altresì invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta. Nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, si avvalgono dei poteri ispettivi e di acquisizione di documenti alla sua istruttoria.

2. La deliberazione istitutiva della Commissione d'inchiesta deve prevedere il termine entro il quale la stessa deve concludersi, che può essere prorogato, su richiesta della stessa Commissione, per un tempo non superiore a quello assegnato con la deliberazione costitutiva.

3. Ove la relazione conclusiva per il Consiglio non sia condivisa all'unanimità, ciascun Consigliere dissenziente può presentare una propria relazione.

4. Il Consiglio regionale discute le relazioni conclusive delle Commissioni d'inchiesta entro il termine di trenta giorni dal loro deposito.

---

---

(...)

**Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.****Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell'articolo 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2007, n. 13.

## L'ufficio di presidenza

Premesso:

che la legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, pubblicata sul BURC del 30 aprile 2007 supplemento straordinario all'art. 1, sostituendo integralmente il terzo comma dell' *art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, disciplina le modalità di attribuzione del trattamento economico alle strutture speciali del Consiglio regionale.

che la norma in argomento dispone specificamente che il segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 dell' *art. 10 della L.R. n. 8/1996*, sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3.

Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*.

Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine.

Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza.

In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

che, inoltre, il punto 2 della stessa norma prevede che ai componenti, ai supporti tecnici ed agli autisti delle strutture speciali, nonché ai collaboratori esperti dei Consiglieri, non può essere riconosciuta, a parità di funzioni svolte, alcuna differenza retributiva legata al possesso del diploma di laurea.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, inoltre, adotta tutti i provvedimenti necessari a introdurre una riduzione del 5 per cento degli importi delle indennità corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai collaboratori suddetti, prendendo a base di calcolo la retribuzione prevista in caso di possesso del diploma di scuola media superiore.

Normativa regionale  
Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.  
Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19  
aprile 2007, n. 8.

In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

che l' *art. 7 della L.R. n. 8/2007* ne dispone l'entrata in vigore il 1° maggio 2007 (giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione).

che l' *art. 10 della L.R. n. 8/1996* attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la competenza a regolamentare e quantificare il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle Segreterie particolari ed alle strutture speciali.

Ritenuto dover procedere alla rideterminazione del trattamento economico da corrispondere con effetto dal 1° maggio 2007 ai componenti delle strutture speciali del Consiglio regionale.

Vista la *legge regionale n. 8/1996* e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la *Delib.C.R. 18 gennaio 2000, n. 400*.

Visto il *D.Lgs. n. 165/2001* come modificato dalla *legge 15 luglio 2002, n. 145*.

Vista la *legge regionale 4 settembre 2001, n. 19*.

Vista la *legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

Vista la *L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

Vista la *Delib.U.P. 21 maggio 2002, n. 126* recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. *Art. 51, 2° comma, L.R. n. 19/2001* e successive modifiche ed integrazioni".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Strutture competenti ex *art. 4, legge regionale n. 19/2001* e successive modifiche ed integrazioni;

#### Delibera

- 
- Di modificare la *Delib.U.P. 6 febbraio 2001, n. 17* (nella parte che disciplina il trattamento economico del personale addetto alle strutture speciali).
  - Di modificare la *Delib.U.P. 22 maggio 2001, n. 89* limitatamente alla parte in cui richiama l' *art. 1-bis della L.R. n. 7/2001*.
  - Di confermare integralmente il contenuto della *Delib.U.P. 20 giugno 2005, n. 17*.
  - Di rideterminare il trattamento economico da corrispondere ai componenti delle strutture speciali del Consiglio regionale della Calabria secondo il seguente prospetto:



Normativa regionale  
Delib.U.P. 5 giugno 2007, n. 16.

Determinazione trattamento economico strutture speciali in attuazione dell' articolo 1 della L.R. 19  
aprile 2007, n. 8.

*L.R. 19 aprile 2007, n. 8 - Indennità strutture speciali, n. 17 1° maggio 2007*

	Indennità annua lorda al 30 aprile 2007 €	Indennità annua lorda dal 1° maggio 2007 €	Indennità mensile lorda dal 1° maggio 2007 €
Autista	30.217,89	28.707,00	2.392,25
Collaboratore Esperto	39.375,70	37.406,92	3.117,24
Componente e Supporto Tecnico con licenza media inferiore	24.968,62	23.720,19	1.976,68
Supporto Tecnico diplomato	28.855,29	27.412,53	2.284,38
Componente e Supporto Tecnico laureato	31.788,04	27.412,53	2.284,38
Segr. particolare e Resp. Amministrativo	70.279,43	44.672,79	3.722,73

- Di stabilire che ai componenti delle strutture speciali provenienti da pubbliche amministrazioni viene corrisposto il trattamento economico accessorio derivante dalla differenza tra la retribuzione complessiva attribuita al componente di pari categoria estraneo alla pubblica amministrazione e con le modalità di cui alla richiamata Delib.U.P. n. 17/2005.
- Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano capienza nei rispettivi capitoli del bilancio del Consiglio regionale che presentano la necessaria disponibilità.
- Di mandare la presente determinazione ai Settori Bilancio e Ragioneria e Risorse Umane per il seguito di competenza.
- Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti *ex art. 4 della L.R. n. 19/2001*; ai sensi dell' *art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


CONSIGLIO REG. CALABRIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Pag. 10

PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO  DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2014	PREVISIONI DEFINIT. 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2015			PREVISIONI DI CASSA 2015
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
razione immobili.	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
SUBARTICOLO 420						
SUB 420 - Spese di fitto, c condominiali e varie dei locali in uso al Consiglio Regionale.	3.853,66	140.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	123.853,66
SUBARTICOLO 430						
SUB 430 - Spese di pulizia dei locali in uso al Consi glio Regionale.	102.154,71	1.300.000,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.102.154,71
SUBARTICOLO 440						
SUB 440 - Spese di vigilan za dei locali in uso al Co nsiglio Regionale.	122.612,85	1.360.000,00	0,00	60.000,00	1.300.000,00	1.422.612,85
SUBARTICOLO 460						
SUB 460 - Spese per traslo chi, trasporti e facchinag gio.	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 5</b>	<b>6.823.710,63</b>	<b>9.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.500,00</b>	<b>7.100.500,00</b>	<b>13.924.210,63</b>
<b>CAPITOLO 6</b>						
Compensi, onorari e rimborsi p er consulenze prestate da Enti o da privati a favore del Cons iglio regionale; convegni, ind agini conoscitive, studi e rice rche						
<b>ARTICOLO 1</b>						
Compensi Consulenti.	288.221,61	1.677.000,00	0,00	661.400,00	1.015.600,00	1.303.821,61
SUBARTICOLO 479						
SUB 479 - Compensi per pre stazioni professionali e specialistiche.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
SUBARTICOLO 480						
SUB 480 - Spese per patro cinio legale.	158.274,78	320.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	238.274,78
SUBARTICOLO 481						
SUB 481 - Compensi Compone nti CO.RE.COM. Calabria.	486,70	100.000,00	0,00	14.320,00	85.680,00	86.166,70
SUBARTICOLO 482						
SUB 482 - Compensi Consule nti legali art.11 comma 2 L.R.n.8/1996.	56.600,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	56.600,00
SUBARTICOLO 483						
SUB 483 - Compensi respons abili D.E.C. Art. 300 D.P. R. n. 207/2010.	24.417,32	167.000,00	0,00	95.000,00	72.000,00	96.417,32
SUBARTICOLO 484						
SUB 484 - Rimborsi compone nti CO.RE.COM. Calabria.	0,00	110.000,00	0,00	95.680,00	14.320,00	14.320,00
SUBARTICOLO 485						
SUB 485 - Compensi incaric hi art.2 D.Lgs. n.81/2008.	7.374,61	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	57.374,61
SUBARTICOLO 486						



**D.P.C.M. 30 aprile 2010.*****Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2010.***

---

Publicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2010, n. 173.

---

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'*art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive utilizzate dal medesimo istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'*art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2009*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2009, con il quale è stato determinato l'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2009 nella misura del 3,77 per cento;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 31 marzo 2010, n. SP/373.2010, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2009 rispetto al 2008 è risultata pari a 3,09 per cento;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la *legge 14 gennaio 1994, n. 20*;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008*, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

---

Normativa citata  
D.P.C.M. 30 aprile 2010.

Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1°  
gennaio 2010.

---

## Art. 1

1. Le misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e qualifiche e gradi corrispondenti dei corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in vigore alla data del 1° gennaio 2009 sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in misura percentuale pari al 3,09 per cento.

---

## Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto a decorrere dall'anno 2010 si provvede:

mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa all'uopo prevista dall'*art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*;

mediante utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'*art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, quale concorso dello Stato agli oneri lordi per adeguamenti retributivi iscritte nell'ambito della missione «Istruzione Universitaria» - Programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria» - U.P.B. 2.3.2 «Interventi» sul capitolo 1699 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2010 da riconoscere alle singole istituzioni con le modalità e le condizioni previste dal medesimo *art. 2, comma 428*.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

## Proposta di legge n. 36/10^

## RELAZIONE

Con Deliberazione n. 289 del 31 marzo 2010 la Giunta Regionale della Calabria ha ritenuto approvare un progetto per la realizzazione del Registro Tumori di popolazione della regione Calabria.

Poiché il registro Tumori viene riconosciuto anche dall'ambiente oncologico locale e nazionale uno strumento indispensabile di valutazione della efficacia degli strumenti di diagnosi e cura del territorio oggetto di studio e delle situazioni ambientali a rischio, è quindi necessario che la Regione Calabria si doti di tale strumento di valutazione e studio di un patologia a forte impatto sanitario e sociale quale quella oncologica.

Il presente atto di legge si compone di n. NOVE articoli e si propone di istituire il Registro Tumori della Calabria come Coordinamento della rete dei tre registri sub regionali di Cosenza-Crotone, Catanzaro-Vibo Valentia e Reggio Calabria.

## Relazione economica finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge le Aziende Sanitarie provvederanno in isorisorse con personale proprio, pertanto non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

## ART. 1

La Regione Calabria ,nell'ambito delle proprie competenze, riconosce la necessità di istituire la rete di Registri Tumori per come individuati nella DGR n.229 del 31 marzo 2010 e precisamente: Cosenza-Crotone, Catanzaro-Vibo Valentia, Reggio Calabria, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica in tutto il territorio calabrese. Vengono previste le sub articolazioni di Vibo Valentia e Crotone , dotate di autonomia gestionale, i cui dati confluiranno nei Registri rispettivamente di Catanzaro e Cosenza

## ART. 2

Si costituisce il Centro di Coordinamento Regionale dei Registri tumori formato:da Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o da un suo delegato, dai cinque Responsabili dei registri sub regionali, dal Direttore dell'ARPACal o da un suo delegato .

Il Centro di Coordinamento Regionale ha il compito di indicare le soluzioni più idonee al raggiungimento in tempi brevi dell'Accreditamento AIRTum dei tre Registri e proporre gli studi opportuni e necessari per le valutazioni dell'impatto del fenomeno cancro sull'ambiente, nonché proporre le soluzioni più idonee per il miglioramento della prevenzione, diagnosi e terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria.

#### ART. 3

Si stabilisce di allocare i Registri Tumori di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria e delle sub articolazione di Crotone e Vibo Valentia, come unità operative singole o aggregate ad altra unità operativa, presso la Direzione strategica aziendale delle singole Aziende Sanitarie Provinciali, poiché è necessaria una forte spinta aziendale alle azioni da compiere, dato atto delle difficoltà di realizzazione degli scopi della presente legge.

#### ART. 4

Considerato che il Registro tumori di Popolazione della Provincia di Catanzaro ha ottenuto l'accreditamento presso l'Associazione Italiana Registri Tumori, il Registro tumori di Popolazione della Provincia di Cosenza e della Provincia di Crotone è in fase di preaccreditamento, il Registro tumori di Popolazione della Provincia di Reggio Calabria è in fase di organizzazione dei lavori, con la presente legge si ritiene superato il progetto allegato alla DGR n. 289 del 31 marzo 2010, non essendo più necessaria alcuna forma di collaborazione con soggetti esterni alla Calabria per come previsto dalla citata delibera.

Si dà pertanto mandato ai Responsabili dei Registri di Cosenza, Catanzaro e Crotone di approntare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le linee Guida Regionali per la realizzazioni dei tre Registri e di seguire i lavori delle aree della Calabria scoperte da registro.

#### ART. 5

Il Centro coordinamento regionale ed i singoli Registri della Calabria si avvarranno di tutte le possibili e necessarie collaborazioni inter ed intraaziendali al fine di attuare gli scopi della presente legge.

#### ART. 6

La rete dei Registri calabresi seguirà le norme di registrazione oncologica, secondo indicazioni dell'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum) istituita dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge dal Parlamento il 13 dicembre 2012.

#### ART. 7

Nella fase di organizzazione del Registro tumori di Popolazione delle aree scoperte, si stabilisce una forte collaborazione istituzionale con l'AIRTum, posto che al punto 3 del regolamento per l'accreditamento di Registri tumori di popolazione AIRTum viene prevista attività gratuita di tutoring di orientamento.

#### ART. 8

Le spese eventuali di acquisti di attrezzature informatiche, di rimborso missioni da parte dei membri del centro di Coordinamento Regionale e di addestramento del personale saranno a carico degli Enti di appartenenza.

#### Clausola di invarianza degli oneri finanziari

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Per gli scopi e le funzioni della presente legge le Aziende Sanitarie provvederanno in isorisorse con personale proprio, pertanto non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

#### ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria